

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA TOPONOMASTICA

E LA

NUMERAZIONE CIVICA

Redazione maggio 2018 a cura dell'Area Tecnica.

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°22 del 29.05.2018 i.e.

(testo corretto a seguito di emendamento del C.C.)

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Fonti normative
- Art. 3 Definizioni

TITOLO II TOPONOMASTICA

- Art. 4 Denominazione delle aree di circolazione
- Art. 5 Criteri per la denominazione di aree di circolazione e impianti pubblici
- Art. 6 Competenza
- Art. 7 Divieti
- Art. 8 Diritto di iniziativa
- Art. 9 Modifica di denominazione esistente -profilo operativo
- Art.10 Targhe viarie e identificative di toponimo modalità operative.
- Art.11 Stradario
- Art.12 Informazioni contenute nello stradario
- Art.13 Aggiornamento stradario
- Art.14 Criteri per l'elencazione della denominazione delle aree di circolazione nello stradario e nel viario

TITOLO III NUMERAZIONE CIVICA

- Art.15 Caratteristiche della numerazione civica
- Art.16 Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica modalità operative
- Art.17 Modalità e regole per l'attribuzione della numerazione civica
- Art.18 Numeri civici per i futuri accessi
- Art.19 Soppressione di numeri civici
- Art.20 Numerazione interna
- Art.21 Regole tecniche per l'apposizione della numerazione civica
- Art.22 Divieti e Sanzioni

TITOLO IV ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art.23 Lapidi e cippi

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art.24 Entrata in vigore

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha la finalità di:

- richiamare le disposizioni normative di livello superiore che disciplinano la materia;
- disciplinare le modalità di <u>denominazione</u> delle aree di circolazione e dei luoghi in genere nonché la denominazione di parchi, aree verdi, giardini, scuole, monumenti, lapidi, edifici pubblici di rilevante e sociale utilità, e la numerazione civica, nonché della <u>collocazione</u> di monumenti, lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'articolo 41 del D.P.R. 3 maggio 1989 n.223 anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata;
- definire il sistema sanzionatorio.

Art. 2 Fonti normative

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale dei Statistica (ISTAT).

Riferimenti normativi:

Toponomastica R.D. 10/5/1923, n. 1158 Legge 23/6/1927, n. 1188

Legge e Regolamento anagrafico: Legge 24/12/1954, n. 1228 e D.P.R. 30/5/1989, n. 223 (capo VII artt. Dal 38 al 45 e del Capo VIII art.47);

Avvertenze e note illustrative al Regolamento anagrafico, formulate dalla Commissione di studio istituita presso l'ISTAT con Delibera presidenziale n°49/AA.GG. del 21.08.1982 (c. 31 e 32);

Istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l'ordinamento ecografico pubblicate dall'ISTAT nella Collana "Metodi e norme – serie B n. 29 anno 1992".

DPCM 12/5/2016 - disposizioni dell'Agenzia delle Entrate - ANNSCU

Regolamento Edilizio Comunale

Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che permettano la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento o ad altri provvedimenti.

Art.3 Definizioni

Per **area di circolazione** si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità carraia o pedonale.

Per toponimo si intende il nome di un luogo.

Per **toponomastica** si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

Per **onomastica** si intende lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo di una determinata area.

Per **DUG** si intende la denominazione urbanistica generica.

Il **centro abitato** è definito come un aggregato di case contigue, con interposte strade, piazze e simili, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici. I servizi pubblici possono essere chiese, negozi, bar, stazioni dei bus; il centro abitato svolge quindi la funzione di luogo di raccolta e di aggregazione sociale, per cui le persone convergono dai dintorni per incontrarsi, approvvigionarsi, viaggiare o per il culto religioso.

Devono concorrere entrambi i requisiti, ovvero la presenza di un gruppo di case e di un servizio.

All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.

Il **nucleo abitato** è definito come una località abitata da almeno cinque famiglie, senza servizi ed esercizi pubblici, ed avente una distanza fra le abitazioni non superiore ad una trentina di metri e comunque non superiori alla distanza fra il nucleo e la prima casa palesemente isolata.

Si tratta comunque di misure indicative e non precettive: se, ad esempio, viene costruito un villaggio di lusso, magari con servizi in comune come portineria o campo da tennis, e le ville sono circondate da un parco di 50 m, si potrà certamente classificarlo come nucleo abitato, anche se la distanza fra le singole case è superiore ai 30 m.

Analogamente, per quanto ai giorni attuali siano casi piuttosto rari, se si individuano due cascine entrambe abitate da famiglie allargate piuttosto numerose, si potrà valutare di classificarlo ugualmente come nucleo abitato, anche senza arrivare a cinque famiglie.

L'ISTAT, infatti, prevede una serie di eccezioni alla regola generale sopra illustrata, prevedendo di poter classificare come nucleo:

- il gruppo di case, abitato anche da due sole famiglie, in località montane mal collegate, per cui non è agevole avere rapporti frequenti col centro abitato;
- un gruppo di case, anche se diroccate, una volta abitato da una popolazione numerosa, oggi completamente o parzialmente disabitato a causa dello spopolamento montano;
- un singolo fabbricato agricolo, purché vi abitino almeno cinque famiglie (non è insolito che nelle campagne vi siano vaste distese di campi ed una sola grande cascina – variamente denominata nei dialetti locali – che di fatto è un piccolo borgo, a volte con la chiesetta ed un tempo con l'aula scolastica);
- singoli edifici isolati destinati ad una convivenza come conventi, case di cura, carceri;
- edifici singoli dove vi sia un servizio pubblico ed almeno due famiglie.

Per **nuclei abitati temporanei** si intendono insediamenti non permanenti, dove siano presenti almeno dieci abitazioni, occupate solo in determinati periodi dell'anno.

Case sparse: quando la dispersione delle abitazioni è tale da non poter rientrare nei due casi precedenti, si parla di case sparse, che NON devono essere delimitate a livello topografico.

Lo **stradario** è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune con la denominazione indicata in forma estesa (normalizzato).

Per **viario** s'intende un'estensione dello stradario comunale anche con la denominazione abbreviata per esigenze di anagrafe ma che include la numerazione civica.

La **numerazione civica** è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici.

L'accesso su un'area di circolazione è una qualunque conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione. Può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne. Sono da considerarsi accessi su strada: gli smussi sui marciapiedi con retrostante rampa di accesso verso terreni agricoli; le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di viabilità pubblica; porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all'area di viabilità.

Quando un immobile presenta più accessi che conducono, anche da aree di circolazione diverse, alle medesime unità ecografiche, deve essere individuato l'accesso qualificato come principale, mentre tutti gli altri saranno qualificati come secondari. L'ingresso principale è quello nel quale risultano iscritti i residenti (o la maggioranza di essi) o, in mancanza di residenti, quello più usato.

Il **numero civico** è l'elemento identificativo univoco di ogni accesso esterno che dall'area di circolazione immette direttamente o indirettamente alle unità ecografiche. È costituito da un numero arabo, eventualmente seguito da un esponente letterale (/A, /B, ecc.) o da un suffisso di ripetuto (bis, ter, ecc.).

Numerazione interna: per individuare facilmente le unità ecografiche semplici alle quali non si acceda direttamente dalle aree di circolazione è necessario contrassegnare le stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili che da scale interne è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno. L'insieme dei simboli in questione (numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi) costituisce la numerazione interna. La **numerazione interna** contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

Indirizzo: appresenta il codice pubblico, formato da Via, numero civico e interno, che permette di individuare univocamente le unità ecografiche semplici presenti nell'anagrafe immobiliare.

Per unità ecografica semplice si intendono le abitazioni, gli uffici, i locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.. Tali unità possono trovarsi raggruppate in un fabbricato (unità ecografica complessa).

Titolo II - TOPONOMASTICA

Art. 4 Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.

Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Le strade di scarsa importanza (carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purché brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

Le strade vicinali private, se aperte al pubblico transito, pedoni inclusi, devono avere una loro denominazione.

Art.5 - Criteri per la denominazione di aree di circolazione e degli impianti pubblici.

La nuova toponimia da attribuirsi nell'intero territorio comunale dovrà presentare, per quartieri o per zone caratteristiche (siano esse storiche, geografiche od altro) carattere di omogeneità.

La denominazione delle nuove aree di circolazione, in ogni caso, dovrà dare testimonianza dello sviluppo materiale, culturale e civile della città, legando anche la nuova toponimia ai fatti, ai personaggi ed agli avvenimenti sociali della storia cittadina, nazionale ed internazionale.

Prima di ogni attribuzione di nuovi toponimi dovrà essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e per le nuove aree di circolazione, dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò avrà valore puramente indicativo.

I nuovi nomi da assegnare avranno preferenza se sono strettamente correlati alla storia della città ed al suo territorio. Gli stessi dovranno avere di norma rilevanza nazionale o internazionale. (parte di testo eliminata a seguito di emendamento del CC).

La competenza circa la tipologia detta DUG (denominazione urbanistica generica) ossia vie, viali, piazze, vicoli, parchi, larghi, ecc. delle aree di circolazione da denominare è riservata esclusivamente all'ufficio toponomastica.

Di norma non dovranno essere apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai cittadini residenti.

Qualora l'Amministrazione intenda mutare il nome di vecchie aree di circolazione deve essere richiesta ed ottenuta preventivamente l'approvazione del Ministero dell'Interno, tramite le Soprintendenze.

Art. 6 Competenza

L'iniziativa e l'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'ufficio toponomastica al quale è riservata in via esclusiva la competenza circa la tipologia detta

DUG (denominazione urbanistica generica) ossia vie, viali, piazze, vicoli, parchi, larghi, ecc. delle aree di circolazione da denominare.

All'ufficio toponomastica spettano gli adempimenti topografici ed ecografici, in conformità alle direttive dell'ISTAT, coordina con altri servizi comunali alla redazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base. Cura in particolare la formazione delle basi territoriali che comprendono la denominazione delle aree di circolazione, la numerazione civica, la formazione dello stradario, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in aree sub-comunali a valenza amministrativa e funzionale (circoscrizioni, quartieri/zone territoriali), aree di censimento, sezioni di censimento, sezioni elettorali e le delimitazioni delle località abitate.

All'ufficio toponomastica competono:

- le proposte di deliberazione di approvazione per le denominazioni di nuove aree di circolazione e modifiche a quelle esistenti;
- le certificazioni di toponomastica;
- gli aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni intervenute sui fabbricati, sulla base della documentazione trasmessa dall'urbanistica e/o dal SUAP Sportello Unico per le Attività Produttive
- l'istruttoria degli adempimenti prescritti dalle norme speciali in materia, coordinando i necessari collegamenti con gli altri uffici in particolare i rapporti con il comando di polizia municipale per la identificazione della localizzazione e posa in opera del materiale toponomastico in conformità all'art.133 del regolamento di esecuzione ad attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 7 - Divieti

E' recepito il divieto di intitolare i toponimi a persone decedute da meno di dieci anni fatti i salvi i casi atipici di competenza della Prefettura per procedere con l'intitolazione in deroga .

Art.8 Diritto di iniziativa

Le proposte di denominazione oltre ovviamente quelle espresse di competenza degli organismi istituzionali possono essere presentate da:

- associazioni a carattere nazionale o locale - partiti politici - istituti - circoli - organizzazioni sindacali - comitati di cittadini costituiti da almeno 50 rappresentanti.

Tali proposte di iniziativa potranno essere formulate in linguaggio semplice anche generico, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune la liberalità di determinare la specifica localizzazione. Sarà considerata particolarmente significativa, integrativa alla proposta generica, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre conto dei criteri fissati dal presente regolamento.

Art.9 Modifica di denominazione esistente-profilo operativo

Le proposte di modifica della denominazione esistente subordinate ad una ampia ed esaustiva motivazione sono approvate dall'organo istituzionale e devono ottenere l'autorizzazione della Soprintendenza archeologia e belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

In tali condizioni, le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente.

L'Ufficio Anagrafe, in conseguenza alla variazione della denominazione, è autorizzato a procedere d'ufficio ad effettuare il cambio di indirizzo dei cittadini residenti nell'area di circolazione interessata dalla variazione, nel rispetto delle procedure definite dalla L. 241/2000 e s.m.i.

Art. 10 Targhe viarie e identificative di toponimo – modalità operative.

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell'ufficio tecnico del Comune:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

Il Comune ha la facoltà di applicare sulle fronti dei fabbricati e costruzioni di qualsiasi natura, tanto di proprietà pubblica che privata, le targhe relative all'onomastica.

Le spese per l'onomastica sono a carico del Comune.

Gli utenti identificati dal provvedimento amministrativo sono obbligati alla buona custodia dei beni toponomastici di cui sopra ed a sopportare le spese di ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatti a loro imputabili.

E' ammessa la possibilità di provvedere temporaneamente alla apposizione di targhe provvisorie secondo quanto disposto dal Codice della Strada in caso di necessità. L'indicazione del nome-strada viene iscritta su una targa viaria regolamentare a cura del Comune, che provvede, inoltre, alla sostituzione della targa provvisoria con quella definitiva.

Art. 11 Stradario

L'ufficio toponomastica deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 12 - Informazioni contenute nello stradario

Le informazioni da inserire nello stradario sono quelle richieste per l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU). Esso deve contenere almeno le seguenti informazioni per ogni area di circolazione:

- 1. specie dell'area di circolazione secondo le seguenti denominazioni urbanistiche generiche: corso, corte, galleria, largo, piazza, piazzetta, sentiero, strada privata, strada vicinale, via, viale ecc.
- 2. denominazione.
- 3. numerazione civica: lato destro, lato sinistro.
- 4. sezione di censimento: suddivisione del territorio comprendente l'area di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT.
- 5. indicazione d'inizio e fine via.
- 6. sezione elettorale: suddivisione del territorio comprendente alcune vie o parte di esse, dove risiede un certo numero di elettori, che hanno in comune il luogo di riunione per l'esercizio del voto.

Art. 13 - Aggiornamento stradario

Gli uffici competenti dovranno segnalare al servizio toponomastica le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare.

Tutte le informazioni relative al nuovo assetto planimetrico degli edifici e delle opere inerenti le infrastrutture devono pervenire all'ufficio toponomastica prima dell'assegnazione della numerazione civica.

L'ufficio toponomastica provvede ad aggiornare lo stradario, adottando le più moderne tecnologie disponibili, sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti operati alla cartografia da parte del settore urbanistica.

Art.14

Criteri per l'elencazione della denominazione delle aree di circolazione nello stradario e nel viario.

Ogni area di circolazione è distinta dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area (via, corte, largo, piazza, piazzetta, ecc.), dalla denominazione ufficiale, che comprende eventuali complementi alla denominazione (per esempio, i titoli onorifici per i nomi propri) e da un codice numerico univoco assegnato dal servizio toponomastica, chiave di collegamento fra lo stradario e il viario. Nello stradario l'elencazione delle aree di circolazione deve essere effettuata in ordine alfabetico secondo le sequenti regole:

- le aree di circolazione intitolate a persone devono riportare per esteso il nome proprio e il cognome, senza abbreviazioni ed essere elencate in ordine alfabetico di cognome. Per i cognomi contenenti particelle d'inizio, l'elencazione deve tenere conto della particella come parte integrante del cognome.
- non deve essere presa in considerazione la particella che precede un sostantivo.
- le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, anche se contenenti nomi di persona devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa.
- le aree di circolazione intitolate a nomi di santi dovranno essere elencate come se il termine san, sant', santo/a (es.: San Francesco) facesse parte integrante del nome (sanfrancesco). Le aree intitolate a date (xx settembre) o comprendenti numeri (4 fontane) devono essere scritte tutte in lettere (venti settembre, quattro fontane).
- le strade provinciali, regionali o statali che attraversano il territorio comunale senza soluzione di continuità devono avere la denominazione urbanistica generica di "strada" e mantenere la sigla P, R, S, maiuscola, nella denominazione seguita senza punti né spazi dal suo numero e dal nome con cui è nota (es. SP191 Giaveno Coazze).

Nel viario l'elencazione delle aree di circolazione deve essere effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole (es.: Via Armando Diaz sarà riportata nell'elenco come Diaz, Maresciallo Cadorna come Cadorna, ...).

Titolo III - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 15 Caratteristiche della numerazione civica

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche. Direttamente quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione, indirettamente quando si apre invece su corti o cortili.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo (gli esponenti numerici sono riservati alla numerazione civica interna).

Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni (se secondari, solo nel caso in cui questi affaccino direttamente su un'area di circolazione).

Art.16 Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica – modalità operative.

È obbligo istituzionale attribuire la numerazione civica agli accessi che conducono alle Unità Ecografiche. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari. Sono escluse soltanto le porte delle Chiese, gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia, le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

Ad ogni accesso sarà attribuito un solo indirizzo (toponimo e numero civico).

L'indicazione del numero civico va richiesta all'ufficio toponomastica, la richiesta di numeri civici esterni ed interni costituisce requisito inderogabile per l'agibilità di un immobile, ai sensi dell'art.43 del DPR 223/89.

La richiesta di attribuzione di un numero civico , utilizzando il modello predisposto e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, da presentarsi all'ufficio toponomastica corredata dall'elaborato planimetrico e da opportuna documentazione con indicazione, anche grafica, sia degli accessi esterni ed interni da numerare sia delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, sarà soddisfatta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di attribuzione del numero per comunicazione scritta al richiedente, con trasmissione del provvedimento all'ufficio tributi e anagrafe.

La richiesta deve essere presentata per tutti gli interventi edilizi nuovi o che modificano il numero delle unità immobiliari e/o la posizione e la quantità degli accessi sul fronte strada e/o sull'edificio, nonché il numero degli accessi esterni.

L'obbligo di richiedere la numerazione compete anche ai proprietari di edifici o locali che risultano privi di targhe relative alla numerazione civica esterna ed interna.

Non è possibile attribuire numerazione civica ad aree di circolazione ancora da denominare.

Art. 17 - Modalità e regole per l'attribuzione del numero civico.

Al Comune compete l'indicazione del numero civico, su predisposizione dei relativi atti da parte dell'ufficio toponomastica.

La numerazione degli accessi deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto Centrale di Statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

Non possono essere utilizzati numeri negativi; il numero zero, qualora utilizzato è considerato numero pari, ma in casi eccezionali lo si può assegnare prima del numero uno.

Vanno numerati tutti gli accessi (pedonali e/o carrabili) dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere (art. 42, comma 10, del D.P.R. n° 223/89) intendendo con accessi le abitazioni, gli esercizi, gli uffici ed anche i garage che danno direttamente sull'area di circolazione. Non sono escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni; se secondari - riferiti, ad esempio, ad unità immobiliari distinte nelle categorie catastali C6 (autorimesse), C2 (cantine) e C7 (tettoie chiuse o aperte) -, solo nel caso in cui questi affaccino direttamente su un'area di circolazione.

Sono **escluse dalla numerazione civica** solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili, le cabine elettriche. Nel caso in cui la corte sia indivisa si procederà nel senso di assegnare un solo numero civico da apporre nell'accesso.

Sono escluse dall'attribuzione della numerazione interna le unità immobiliari distinte nelle categorie catastali C6 (autorimesse), C2 (cantine) e C7 (tettoie chiuse o aperte), di fabbricati aventi accesso comune alle unità citate.

All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili.

Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

La numerazione civica, tenuto conto della prassi ormai consolidata, è assegnata:

- per le aree a sviluppo lineare: con numeri dispari sul lato sinistro dell'area di circolazione e pari su quello destro, ed ha inizio dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante ed ha inizio dal centro del paese.
- per le aree di circolazione poligonali (piazze, ecc. ..): è progressiva ed inizia alla sinistra di chi rientra dall'accesso principale.
- per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Nelle strade che collegano due centri abitati, la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante.

Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore, la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada superiore.

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore, la numerazione deve iniziare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità permanente di costruire, la numerazione può essere unica e progressiva.

La numerazione civica attribuita agli accessi di case sparse o abitazioni isolate o accessi sulle strade di minore importanza (strade vicinali, mulattiere, sentieri, ecc.), purché brevi, situate fuori dai centri abitati dovrà ricadere sulla strada pubblica principale indicata nello stradario alla quale hanno accesso.

Quando sorga la necessità di attribuire numeri civici per l'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso, qualora non siano disponibili numeri interi, deve essere assegnato il numero che precede seguito da lettera dell'alfabeto maiuscola e progressiva (es.: 1/A, 1/B, 1/C, ecc.)

La numerazione civica di una **strada privata**, non destinata al pubblico transito e non denominata, fa riferimento alla pubblica via più vicina.

Nel caso di un **fabbricato dotato di più accessi** (<u>due o più numeri civici della stessa via, oppure due o più numeri civici di vie diverse</u>), la numerazione va riferita all'ingresso principale. <u>Gli ingressi secondari, riferiti al civico principale, restano privi di interni</u>. L'individuazione dell'ingresso principale, qualora riferito a unità abitative, cade su quello nel quale risultano iscritti i residenti o la maggioranza di essi o quello più frequentemente usato.

Nel caso di attività ad uso non residenziale è considerato accesso principale quello che immette alla parte più consistente o funzionalmente più importante dell'unità immobiliare.

Nel caso di edifici inclusi in cortili con accessi su più aree di circolazione l'ufficio comunale assegna la relativa numerazione esterna, individuando l'accesso principale cui riferire la numerazione civica interna sia per i singoli fabbricati che per le singole unità ad uso abitativo e non.

I tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi vengono definiti **rientri,** mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.

L'ufficio può attribuire nuovi numeri civici in caso di assenza o di **errata attribuzione**; in tal caso può altresì effettuare cambi di numerazione già esistente.

Art.18 Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, possono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art.19 Soppressione di numeri civici

In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di accessi, il proprietario deve darne comunicazione al Comune per la soppressione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario.

Art.20 - Numerazione interna

Quando il numero civico da solo non è sufficiente ad individuare l'unità abitativa, il negozio, l'ufficio e simili, quindi nel caso in cui alle succitate unità non si accede direttamente dall'esterno, si deve ricorrere anche all'uso del numero interno, utilizzando l'esponente numerico sbarrato (es. se l'accesso all'area di circolazione ha il numero 10, gli ingressi agli edifici all'interno dell'area saranno numerati con il n°10/1, 10/2, ecc.).

In presenza di scale o ingressi di cortile anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di lettere, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

Ciascun accesso dal piano terreno o rialzato che consenta di adire ai piani superiori è considerato scala.

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri arabi

L'indicazione del piano è quella di uso comune per cui il piano stradale è Piano Terreno (T) o Rialzato (R) e i successivi sono indicati con cifre arabiche (1, 2, 3....).

La numerazione interna di unità ecografiche semplici da cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, il piano terra è considerato primo piano, seguendo il verso da sinistra verso destra in ciascun pianerottolo.

Terminati i piani superiori, si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.

In presenza di elaborato planimetrico dell'edificio, per le operazioni di cui al comma precedente si utilizzerà il codice numerico dei subalterni in esso indicati.

Se le scale sono più di una e riferite allo stesso numero civico devono essere contrassegnate con lettere dell'alfabeto maiuscole e progressive.

La successione delle scale deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o nell'atrio dall'accesso esterno unico o principale.

In questo caso la numerazione interna sarà costituita da una lettera maiuscola indicante la scala, dall'eventuale piano e da un numero arabo (es. A p.T i.1, A p.T i.2, A p.1 i.3, B p.T i.1, ecc.).

Il complesso di palazzine che fanno capo ad un unico numero civico principale deve essere contraddistinto con un numero progressivo per ciascuna palazzina come fossero singole scale.

Art.21 Regole tecniche per l'apposizione della numerazione civica.

Salvo quanto diversamente disposto dal vigente Regolamento Edilizio, i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario ad un'altezza variabile da 1,50 m a 2,00 m dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi od altro.

Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile. Le targhette dei numeri civici devono essere in materiale resistente ed avere le seguenti caratteristiche:

- scritta scura su fondo bianco;
- forma rettangolare: cm 15 x cm 10 (h).

Oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione nei seguenti casi:

- case sparse,
- accessi ai fabbricati non immediatamente visibili dalla strada o a strade private chiuse;
- accessi indiretti.

L'attribuzione del numero civico, sia esterno che interno, è definitiva, salvo modifiche disposte dall'Amministrazione Comunale a seguito di ristrutturazione e/o revisione della numerazione civica e pertanto il richiedente è tenuto alla corretta applicazione del medesimo per qualsiasi adempimento conseguente, comprese le eventuali comunicazioni ad uffici, enti, ecc.

E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili avere la massima cura delle targhe della numerazione civica, di lasciarle ben visibili ed individuabili e di segnalare al Comune eventuali mancanze o deterioramenti.

E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili, quando ricorre il caso, di provvedere all'indicazione della numerazione interna.

L'attribuzione dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.

Art.22 Divieti e Sanzioni

E' vietato a chiunque di utilizzare numerazioni esterne ed interne difformi dalle indicazioni previste dal presente Regolamento.

E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.

L'Ufficio preposto, in caso di violazione al presente Regolamento, provvede:

- a. in caso di esposizione di indicatori non conformi alle specifiche tecniche del presente Regolamento, o non collocati sugli accessi, ad ordinare il ripristino, con spese a carico del trasgressore;
- b. in caso di omessa esposizione degli indicatori di numero civico o di interno, a comminare le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, salve ed impregiudicate le sanzioni di legge quando il fatto costituisca più grave illecito.

Sono "trasgressori" tutti i possessori delle unità immobiliari presso le quali siano state accertate le violazioni, o presenti nel fabbricato se la violazione riguarda il civico esterno. Ciascun possessore, indipendentemente dalla quota di possesso, è responsabile della corretta esposizione di civici e interni in concorso con tutti gli altri.

Qualora il Condominio sia costituito in persona giuridica, legalmente rappresentata dall'Amministratore protempore, il Condominio è individuato come trasgressore, e il suo legale rappresentante come responsabile in solido, per ciascuna violazione accertata.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 129,00 (art. 11 L. 24-12-1954, n.1228) nella misura indicata nella seguente TABELLA:

Tipo infrazione	Sanzione prevista
Attribuzione abusiva di numero civico	Da € 25,00 a € 129,00
- pagamento in misura ridotta	€.25,00
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	Da € 25,00 a € 75,00
- pagamento in misura ridotta	€ 25,00
Mancata esposizione della targhetta	Da € 25,00 a € 75,00
- pagamento in misura ridotta	€ 25,00
Apposizione di targhetta non regolamentare	Da € 25,00 a € 75,00 €
- pagamento in misura ridotta	25,00
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo	Da € 25,00 a € 129,00

non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette alla	
numerazione civica	€ 43,00
- pagamento in misura ridotta	

L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie competono al servizio di polizia municipale. Le misure accessorie (ordine di rimozione delle opere abusive) sono attuate dall'ufficio toponomastica, le corrispondenti misure ripristinatorie sono attuate dall'ufficio Lavori Pubblici.

CAPO IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art.23 Lapidi e Cippi

La posa di lapidi e cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo, posti lungo il sedime pubblico o in vista di esso, nei parchi o nei giardini deve essere approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

L'ubicazione e la tipologia sono concordate con i competenti uffici/servizi comunali.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.